

DETERMINA N. 07/10/DIR

Archiviazione della controversia Okcom S.p.A. /Telecom Italia S.p.A. relativa al servizio di terminazione *reverse*

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art.1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, l’art. 23;

VISTO il Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito “Regolamento”) e in particolare l’articolo 12, commi 2 e 4;

VISTA l’istanza del 7 giugno 2010 della società Okcom S.p.A. (di seguito “Okcom”), acquisita dall’Autorità con prot. n. 37455 del 16 giugno 2010, con la quale la predetta società, nell’investire l’Autorità della definizione di una controversia con la società Telecom Italia S.p.A. per illegittime sospensioni dei pagamenti dei corrispettivi derivanti dai contratti di interconnessione e relativi al servizio di terminazione vocale su rete Okcom, ha altresì chiesto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, l’emanazione in via d’urgenza di misure provvisorie idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione finale;

VISTA la nota del 22 giugno 2010, prot. n. 39119, con la quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito “Direzione”) ha chiesto a Telecom Italia, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento, di inviare le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di misure cautelari, provvedendo a convocare le società Okcom e Telecom Italia (di seguito “le parti”) in udienza, al fine di acquisire elementi utili per la eventuale emanazione di misure cautelari;

VISTA la nota del 28 giugno 2010, acquisita dall'Autorità con prot. n. 41153 del 30 giugno 2010, con cui Telecom Italia S.p.A. ha depositato le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di misure cautelari;

UDITE le parti in data 5 luglio 2010;

VISTA la nota del 19 luglio 2010, prot. n. 44382, con cui la Direzione comunicava alle parti il rigetto delle misure cautelari ed il proseguimento della controversia nel merito, rigettando quindi anche i motivi di improcedibilità sollevati da Telecom Italia;

VISTI gli ulteriori atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso della fase istruttoria;

VISTO in particolare il verbale dell'audizione del 29 ottobre con cui, su espressa richiesta di OKcom, la Direzione ha proposto, ai sensi dell'art. 9, comma 6, una soluzione alternativa per la composizione bonaria della controversia;

VISTA la nota della società Okcom S.p.A del 4 novembre 2010, acquisita al prot. n. 65134 del 10 novembre 2010, con cui la stessa ha formalmente e contestualmente *“manifestato il proprio diniego all'accettazione della proposta transattiva formulata dall'Autorità nel corso dell'audizione del 29 ottobre 2010; dichiarato di rinunciare alla propria istanza di decisione del 7 giugno 2010 ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, del Regolamento n. 352/08/CONS; proposto istanza affinché l'Autorità provveda alla conseguente declaratoria di archiviazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, del Regolamento n. 352/08/CONS”*;

VISTA la nota del 19 novembre 2010, prot. n. 67028, con cui la Direzione ha comunicato a Telecom Italia l'atto di rinuncia succitato;

VISTA altresì la nota del 19 novembre 2010, prot. n. 67029, con cui la Direzione ha comunicato alle parti la propria intenzione di procedere all'archiviazione della controversia ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento, richiedendo alle stesse di inviare alla Direzione le proprie osservazioni al riguardo;

VISTA la nota di Telecom Italia del 26 novembre 2010, acquisita con prot. n. 68259 del 26 novembre 2010, con cui la società ha rappresentato la propria contrarietà alla richiesta di archiviazione del procedimento formulata da Okcom, in ragione del persistere del proprio interesse all'accertamento, da parte dell'Autorità medesima, delle violazioni regolamentari poste in essere da Okcom e nello specifico delle delibere n. 417/06/CONS, n. 251/08/CONS e n. 71/10/CONS;

CONSIDERATO che il Regolamento non contiene previsioni in merito alla possibilità, per la parte resistente, di sottoporre alla cognizione dell'Autorità, nell'ambito del medesimo procedimento, nuove domande che diano luogo ad un autonomo procedimento contenzioso;

CONSIDERATO che il Regolamento definisce espressamente e tassativamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'art. 12, comma 2, stabilisce che *“il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza”*;

RITENUTO, pertanto, che il procedimento in oggetto debba essere archiviato ai sensi del succitato articolo 12, comma 2, del Regolamento.

DETERMINA

il non luogo a procedere alla definizione della controversia della società OKcom S.p.A. con Telecom Italia S.p.A. in materia terminazione *reverse*, di cui in premessa, e ne dispone l'archiviazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del suddetto Regolamento, il presente atto, può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità www.agcom.it

Roma, 30 dicembre 2010

IL DIRETTORE
Vincenzo Lobianco